

Pieve di Soligo, 26/01/2022

Informativa n. 1

OGGETTO: novità modelli Intrastat 2022 (Determinazione Agenzia Dogane n. 493869/2021¹)

Con la Determinazione in oggetto sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e le nuove istruzioni di compilazione degli stessi, con le quali vengono introdotte alcune novità **con decorrenza dal mese di gennaio 2022**. Si riportano di seguito tali novità:

MODELLO INTRA ACQUISTI

- a) per gli elenchi relativi agli acquisti di beni (INTRA 2-bis):
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata da € 200.000 a € 350.000 euro per gli acquisti di beni effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
 - è facoltativo fornire le informazioni relative allo Stato del fornitore (col.2), al codice IVA del fornitore (col.3) ed all'ammontare delle operazioni in valuta (col.5);
 - è possibile avvalersi del codice convenzionale "99500000", nel caso di acquisti di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale;
 - i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B, quest'ultima obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti superi 20 milioni di euro.
- b) per gli elenchi relativi ai servizi ricevuti (INTRA 2-quater):
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è confermata a 100.000 euro per gli acquisti di servizi effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
 - non è più obbligatorio fornire le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo e al Paese di pagamento.

MODELLO INTRA CESSIONI

- a) negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis):
- andrà inserito il dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici (colonna 15). Per ulteriori specifiche su questa novità, si veda nella pagina successiva.
 - i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B quest'ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro;
 - è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale "99500000", senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata (colonna 7)
- b) viene introdotta la nuova sezione 5 del modello INTRA-1, si tratta del nuovo elenco INTRA-1 sexies, per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock".

¹ La Determinazione Agenzia Dogane e tutti gli allegati, compresi i nuovi modelli Intrastat con le relative istruzioni di compilazione, può essere scaricata a questo indirizzo:

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat/riferimenti-normativi-intrastat>

Indicazione del “Paese di origine” nel modello Cessioni “Intra-1bis” (colonna 15)

Riportiamo qui sotto la riproduzione della parte iniziale del modello e le istruzioni riguardanti la colonna 15:



**RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

Mod. INTRA-1 Bis

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.		NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.	PAESE ORIG.
	STATO	CODICE IVA		A	B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Paese di origine (col. 15).
Indicare il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

- Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.
- Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

Ricordiamo inoltre, sempre in tema di modelli Intrastat, che:

- la presentazione dei modelli relativi alle vendite è uno dei requisiti necessari ai fini del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie (art. 41 comma 2-ter del DL 331/93), oltre agli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni:
 - i due soggetti devono essere iscritti al VIES;
 - il trasferimento deve essere effettuato a titolo oneroso;
 - deve esserci la movimentazione fisica della merce da un territorio all'altro;
- è venuto meno l'obbligo di indicare i dati riferiti alle cessioni di beni verso San Marino anche laddove l'operazione sia certificata con fattura in formato cartaceo.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza